

BAGOLINI L., *Valutazioni morali e giuridiche nella crisi dell'etica individuale*. Un vol. di pagg. 70. Siena, Circolo giuridico dell'Università, 1950.

Questo saggio, relativamente breve ma denso di prospettive e di discussioni di singolare interesse, può considerarsi diviso in due parti, sebbene articolate e connesse l'una all'altra, nettamente distinguibili: una prima parte (p. 5-44) spiega le ragioni profonde per cui la cultura filosofica contemporanea denuncia la *crisi* dell'etica individuale (c. I), e analizza i caratteri costitutivi di un'etica sociale soprattutto in ordine al problema della *eterogeneità* fra i valori morali-religiosi e i valori mondani (c. III); una seconda parte (p. 45-68, c. IV) studia il concetto di valutazione riferito in ispecie all'esperienza giuridica, traendone importanti chiarimenti sia per differenziare le valutazioni giuridiche dalle valutazioni morali, sia ancora per definire l'interna struttura del giudizio giuridico.

Nell'impostazione speculativa della prima parte del saggio è da rilevare la rigorosa difesa della socialità del valore morale. La volontà si qualifica sociale nell'atto stesso in cui si pone come concreta *deliberazione*: « nella deliberazione il mio dovere morale si costituisce psicologicamente come valore superiore che limita e modifica socialmente il mio stesso *potere* soggettivo di soddisfare ad un mio desiderio o di realizzare un mio interesse. La realizzazione del valore superiore diventa un mezzo ed una condizione necessaria per la realizzazione del valore rappresentato dal contenuto del mio interesse individuale » (p. 26-7). Ma, se nella deliberazione pratica il dovere sorge dal costituirsi di una relazione che *modifica* il desiderio per rendere possibile la coesistenza di interessi particolari diversi, « nel processo deliberativo la ragione interviene a rendere possibile questa relazione per cui, come dice Hume, la passione cessa di essere passione illimitata » (p. 28). Qui, di fronte all'implicazione dell'elemento razionale e dell'elemento irrazionale nell'unità del processo deliberativo, il B. constata il fallimento sia dell'empirismo che del razionalismo assoluto e propone « il concetto di una sintesi aperta e problematica in cui la ragione eserciti il suo potere unificante sulla molteplicità dei desideri empirici, senza porsi

al di fuori dei desideri empirici e senza risolvere in se stessa i desideri empirici, cioè senza diventare ragione assoluta » (p. 29-30). La prospettiva adottata dal B. aderisce profondamente alle richieste dell'etica moderna contro il formalismo astratto, contro la ragione assoluta, e ne avvia il soddisfacimento non già ad opera di un semplicistico giudizio empirico, ma articolando quelle richieste in una mediazione di razionale e irrazionale, in una sintesi coscienziologica concepita « come polarità e come unitaria implicazione di due elementi — l'uno rispetto all'altro — irriducibili ed eterogenei, che sono appunto la ragione (come tendenza all'unità) e l'irrazionale (come molteplicità immediata di passioni, desideri, tendenze empiriche ed istintive, ecc.) » (p. 30).

Questa esegesi così comprensiva ed appagante è il frutto di una ormai lunga maturazione nello stesso pensiero del B. (da *Diritto e scienza giuridica nella critica del concreto*, 1942, al *Significato della persona nell'esperienza giuridica e sociale*, 1946), e si ricollega acutamente a quell'indirizzo di interna revisione dell'idealismo che, pur attraverso atteggiamenti personali diversi (qui vanno ricordate particolarmente le posizioni di pensiero di Carabellese e di Battaglia), costituisce certo uno degli aspetti più costruttivi dell'attuale momento filosofico. Peraltro nel solco della critica allo storicismo come assoluto razionalismo il B. accentua l'importanza dell'elemento empirico, irrazionale e la sua irriducibilità ed eterogeneità rispetto alla ragione. Si può forse vedere in questa accentuazione l'influenza del pensiero di Hume, che il B. ha fatto oggetto di assiduo studio, come documenta anche il saggio di cui ci occupiamo (p. 10 s., 21-9, 56, 60, 67) ma soprattutto il maggior lavoro *Esperienza giuridica e politica nel pensiero di David Hume*, 1947. E' tuttavia caratteristica singolare della posizione assunta dal B. che la difesa dell'empiricità dell'esperienza si accompagni ad una rigorosa e fervida riaffermazione di un valore assoluto come trascendente. La sua è dunque una prospettiva complessa in cui si tenta con consapevole spregiudicatezza — che è in sostanza un atto di vigorosa sincerità speculativa — di distinguere gli elementi antinomici che costituiscono la problematica spirituale.

Bisogna dare atto al B. dell'atteggiamento criticamente rigoroso che lo porta a de-

nunciare tutte le difficoltà del problema, senza concedere attenuazioni anzi con l'orrore del compromesso; tuttavia dobbiamo anche aggiungere che proprio la prospettiva di questa irreducibile antinomicità ci lascia perplessi, in quanto sembra difficilmente ammissibile che la distinzione di storico e metastorico possa legittimarsi nella critica filosofica moderna ponendola fuori e prima, e non entro, il processo di automotivazione dell'esperienza storica a se stessa: se è vero, come noi crediamo, che lo sforzo più coerente della problematica spiritualistica nella filosofia d'oggi è proprio rappresentato dal tentativo di motivare il principio metastorico come l'implicazione interna suprema che condiziona lo stesso processo della storicità. La critica delle pretese assolutistiche dello storicismo si opera attraverso l'approfondimento della struttura del processo storico; altrimenti, l'esigenza di un valore assoluto rimane al di qua del discorso critico, presupposto ma non principio operante della problematica per entro la quale l'esperienza si pone e si avvalora.

La difficoltà si riflette, nella seconda parte del saggio, su lo studio dell'elemento valutativo nell'esperienza giuridica, e scopre qui — ci sembra — un nuovo e ancor più notevole interesse. Il concetto di valutazione giuridica come implicante « *mezzi di influenza sui comportamenti, che... consistono nelle rappresentazioni delle sanzioni* cioè nelle rappresentazioni di certe conseguenze predeterminate alle azioni violatrici degli obblighi o dei divieti contenuti nelle norme » (p. 47), non solo qualifica il carattere differenziale delle valutazioni giuridiche rispetto alle valutazioni morali come consistente « nella differenza dei rispettivi mezzi attraverso cui l'influenza sui conegni si determina » (p. 49), ma conduce anche ad una critica serrata di ogni concezione formalistica del comando della legge, e quindi al rifiuto delle teorie della *coercibilità* e della *imperatività* del diritto in quanto inficcate dal loro stesso modo di formularsi, mitologico ed irreali. L'assunto che l'esegesi del B. si propone appartiene evidentemente ad una prospettiva storico-sociologica dell'attività giuridica, come infatti prova il puntuale e ottimamente documentato riferimento all'indirizzo neo-positivistico o della così detta filosofia della cultura (sul medesimo indirizzo il B. si era già soffermato nel prege-

vole saggio *Aspetti della critica dei valori etico-giuridici nel pensiero contemporaneo*, « Riv. int. Filos. d. dir. », 1950, p. 235-67). Il problema del fondamento dell'obbligatorietà del diritto è risolto in termini empirici, attraverso una spiegazione psico-sociologica dell'interesse individuale che si commisura e si limita in una relazionalità sociale. Come già vedemmo in ordine al processo deliberativo, l'elemento razionale interviene bensì in questa commisurazione, ma non rappresenta appunto che la tecnica di questa commisurazione. Il rifiuto del punto di vista razionalistico come dogmatico è perentorio, e sta bene; ma di fronte a questa interpretazione sociologica, empirica della *concretezza* dell'esperienza giuridica, che ha certo il merito di elaborare una teoria coerente del giudizio giuridico positivo, è lecito chiedersi che ne sia del problema della motivazione trascendentale del valore giuridico. La domanda pare lecita perchè, se la critica del razionalismo dogmatico costituisce indubbiamente un'esigenza sostanziale del pensiero contemporaneo, tuttavia è tutt'altro che dimostrato che la ragione nella sua funzione trascendentale sia da assumere come dogmatica.

Si possono vedere qui le conseguenze dell'impostazione antinomica della problematica morale (irreducibile eterogeneità di morale religiosa e di morale sociale o mondana): appunto perchè il valore assoluto si considera garantito nella sua sfera intangibile, si abbandona la sfera dell'esperienza mondana al divenire relativo e contingente. Ma è palese il pericolo che, con questo irrigidirsi dell'antinomicità (peraltro così profondamente radicata nel pensiero contemporaneo, che è — secondo la nota interpretazione esistenzialistica — crisi di totale sfiducia nella ragione), si comprometta la stessa possibilità di un giudizio trascendentale intorno al diritto. Di fatto, il B. identifica con la morale (p. 66-7) quel *diritto naturale* che, da un punto di vista critico, sarebbe appunto da intendere come valore trascendentale dell'esperienza giuridica. Non è possibile, in questa sede, portare oltre l'esame dell'importantissimo interrogativo così sollevato; ma è addirittura ovvio che la sconcertante difficoltà del discorso potrebbe essere contenuta in termini ben più comprensibili, qualora si intendesse la fondazione psico-sociologica dell'obbligo giuridico come l'applicazione coerente e sistematica del dato

da un punto di vista interno al dato stesso, esplicazione criticamente immediata e naturalistica, che è al di qua del vero e proprio problema speculativo della *mediazione*; e qualora si ammettesse che spiegare la realtà giuridica positiva è un momento metodicamente distinto dal motivare la medesima realtà nella problematica interiore come possibilità del suo stesso valore trascendentale (per cui, fra l'altro, scienza e filosofia del diritto ritroverebbero la ragione del loro distinguersi e del loro integrarsi).

Come si vede, l'interesse profondo del saggio del B. consiste nel proporre in termini rigorosamente espliciti l'antinomicità fra valutazione mondana (psico-sociologica, comportamentistica) del diritto ed esigenza trascendentale del valore (postulata in termini di morale religiosa come assoluto trascendente). Il problema non esiste per il neo-positivismo, e nemmeno per il razionalismo tradizionale e dogmatico; ma è al centro dell'interesse speculativo per la critica contemporanea che non si appaga né dell'una né dell'altra semplificazione, e quindi non rinuncia alla motivazione del valore razionale del diritto, non già come problema metafisico astratto ma come problema della stessa possibilità dell'esperienza giuridica. È merito dell'esegesi del B. aver documentata la complessa difficoltà del problema; in questo senso più arduo ma criticamente costruttivo, il saggio qui esaminato costituisce davvero un vigoroso apporto chiarificatore all'importantissima discussione.

G. MARCHELLO

*Torino, Università.*

BENEDETTI A., *Problemi della formazione professionale*. Un vol. di pagg. 127. Milano, U.C.I.D. 1950.

Il Dr. Benedetti dell'Ufficio studi dell'Unione Cattolica Imprenditori Dirigenti raccoglie in questo volumetto i risultati di studi e discussioni effettuati dalla U.C.I.D. sul problema della preparazione professionale dei giovani. L'opera ha scopo divulgativo e merita l'attenzione sia dell'ambiente scolastico che di quello industriale italiano, perchè ormai solo nel nostro paese il problema non ha avuto adeguata soluzione. Il decadere lento ma continuo del

livello professionale, la diffidenza dei giovani verso la preparazione tecnica, il persistere e l'approfondirsi dell'abisso fra istruzione primaria (che si riduce spesso ad una larvata forma di analfabetismo) e istruzione superiore prevalentemente umanistico-letteraria, non sono che alcune delle conseguenze pericolose dell'attuale stato di cose, conseguenze che si riflettono sul sistema economico diminuendo la produttività del lavoro, alimentando e irrigidendo la disoccupazione, favorendo la proletarizzazione.

Il Dr. Benedetti imposta bene il problema della formazione professionale nel suo aspetto umano e sociale, prima ancora che tecnico-economico. « Si tratta, egli dice, di trasformare un rapporto di natura economica, il contratto di lavoro dell'adolescente, in un rapporto umano di educazione » e tale trasformazione interessa la società intera prima ancora che la singola impresa. Tratteggiata brevemente la situazione attuale e le sue cause, l'A. prospetta i rimedi. Prima componente di questi è l'orientamento professionale, che può solo attuarsi nell'ambito della scuola primaria. È questa che deve mettere in grado, con la cooperazione dei « Centri di orientamento professionale » statali o privati, i suoi licenziati di scegliere la propria professione con cognizione di causa e secondo le direttive della scienza medica, psicologica e psicotecnica. Solo dopo l'orientamento si inizia la formazione professionale vera e propria e sorgono i problemi della sua organizzazione, del suo finanziamento, del suo inquadramento con la scuola e con la professione, ecc.

Dopo aver dato uno sguardo alle soluzioni adottate nei principali Stati, l'A. prospetta una soluzione italiana possibile; si tratta di conciliare le esigenze umane di armonico sviluppo della personalità dell'allievo con quelle della produzione e con le esigenze economiche della famiglia. Per l'A. tale conciliazione è meglio attuabile nell'ambito della scuola-laboratorio che in quello dell'apprendistato aziendale. Nella scuola infatti è possibile coordinare l'orientamento, la formazione umana, la formazione tecnica e l'addestramento pratico in funzione della personalità dell'allievo prima che delle esigenze della produzione. L'organizzazione di tali scuole dovrebbe essere affidata ad organismi a base professionale, con controllo e contributi dello Stato.